

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5510 del 29/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013. Molino Boschi, con sede legale e attività molitoria in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58, località Villanova di Ravenna. Adozione AUA .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5739 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013. **Molino Boschi**, con sede legale e attività molitoria in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58, località Villanova di Ravenna. **Adozione AUA** .

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Ravenna in data 25/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/37389 del 03/03/2025 - pratica Sinadoc 8849/2025, dal legale rappresentante della Ditta **Molino Boschi srl (C.F./P.IVA 00361060395)**, con sede legale e attività molitoria in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e ss.mm.ii.* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la pratica ARPAE SinaDoc n. **8849/2025**, emerge che:

- La Ditta Molino Boschi srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 25/02/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività molitoria sita in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.) – per la quale è in essere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2657 del 29/07/2010 e per la quale si richiede il rinnovo con modifiche;

- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 25/02/2025 (PG. 2025/37389) il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata contestualmente all'invio della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario, da parte di ARPAE SAC, acquisire documentazione integrativa (PG. 2025/46180);

Acquisita in data 09/04/2025 (ns. PG. 2025/67439) la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Ravenna per la matrice "impatto acustico" ;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali all'adozione dell'AUA e di seguito indicati:

- Parere del Comune di Ravenna per la conformità urbanistico/edilizia (PG. 2025/43049 del 06/03/2025)
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/117792 del 30/06/2025);
- Parere del Comune di Ravenna per l'impatto acustico (PG. 2025/169537 del 25/09/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Molino Boschi srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 15/03/2025;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Molino Boschi srl per l'attività molitoria sita in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione

della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi Responsabile dell'Incarico di Funzione AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Molino Boschi srl (C.F./P.IVA 00361060395)**, con sede legale e attività molitoria in Comune di Ravenna, Via Villanova, n.58, località Villanova di Ravenna, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore e che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) – di competenza comunale;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - 2.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

2.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto acustico generato dall'insediamento risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

3. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE

SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

L'istanza presentata è inerente il rilascio di nuova AUA per l'impianto sito in Villanova di Ravenna, Via Villanova, n. 58 ove viene svolta attività di stoccaggio, essiccazione e commercio di cereali, materie prime vegetali, sementi (orzo, mais, grano, sorgo, ecc.), concimi (chimici ed organici) e presidi fitosanitari.

L'attività risulta già autorizzata con Provvedimento n.2657 del 29/07/20210 dalla Provincia di Ravenna.

Lo stabilimento è essenzialmente costituito da:

- un capannone all'interno del quale avviene oltre al deposito anche la macinazione di materie prime per mangimi;
- altri locali per lo stoccaggio di sementi, antiparassitari e concimi chimici e organici;
- piazzale di stoccaggio per il deposito in silobag.

Le modifiche richieste sono inerenti:

- la dismissione dei punti di emissione E4, E5/1, E5/2, E6 ed E12;
- la demolizione dei due silos verticali di scarico rapido;
- la demolizione e sostituzione dell'essiccatoio con la contestuale dismissione dei punti di emissione E8/A ed E8/B che verranno sostituiti da un nuovo punto di emissione E24;
- la dismissione degli impianti afferenti ai punti di emissione E11/A/B/C, che verranno sostituiti da nuovi macchinari e da nuovi punti di emissione;
- l'installazione di nuova caldaia uso uffici alimentata a metano di potenzialità pari a 25 kW termici;
- la delocalizzazione della fossa di scarico 2, dismissione emissione E14 e contestuale sostituzione con nuovo punto di emissione E21 afferente al pulitore ivi installato;
- l'installazione del nuovo punto di emissione E20 afferente al pulitore a servizio delle operazioni di caricamento dei magazzini di stoccaggio orizzontali da 1 a 5;
- la modifica della fossa di scarico 1 ed installazione di nuovo pulitore e relativo punto di emissione E22;

- l'installazione di un nuovo sistema filtrante e relativo punto di emissione E23 a servizio dei silos dei magazzini da 6 a 9;
- l'installazione di due nuovi impianti di filtrazione e relativi punti di emissione E25 ed E26 afferenti rispettivamente alla tramoggia di carico del macinatore ed all'aspirazione post macinazione;

Il ricevimento delle materie prime vegetali avviene tramite fossa di scarico posta sotto aspirazione; le materie prime sono poi movimentate a mezzo elevatori a tazze e redler. Per lo stoccaggio delle merci alla rinfusa è invece previsto lo scarico diretto all'interno del magazzino chiuso ove le merci sono stoccate in cumuli omogenei e separati tra loro; la movimentazione interna viene effettuata a mezzo pala gommata. L'azienda evidenzia la possibile formazione ed emissione di polveri diffuse qualora durante le movimentazioni il portone di accesso possa essere aperto; sottolinea ad ogni buon conto l'effettuazione di operazioni di pulizia dei piazzali con frequenza quotidiana. Ulteriore modalità di ricevimento viene effettuata mediante stoccaggio temporaneo del materiale vegetale al suolo, con scarico diretto sull'area asfaltata, al fine della costituzione di lotti omogenei di prodotto da avviare a stoccaggio o ad altre operazioni. L'azienda precisa che detta modalità è utilizzata saltuariamente, nel periodo giugno - ottobre, durante la campagna di ritiro cereali. La movimentazione avviene a mezzo pala gommata e i cumuli coperti con teloni, hanno la duplice funzione di evitare la diffusione di polveri ad opera del vento e di proteggere il prodotto da eventuali precipitazioni. Per parte del materiale vegetale in ingresso è previsto lo stoccaggio mediante silobag posti su area non asfaltata e con l'ausilio di insilatrice. I cereali provenienti dalla campagna necessitano di operazioni di pulizia ed essiccazione prima dello stoccaggio; allo scopo viene utilizzato apposito essiccatoio, che sarà equipaggiato con bruciatore in vena d'aria alimentato a metano di potenza termica nominale dichiarata pari a 2.270 kW termici, e dotato di filtro a ciclone per l'abbattimento delle polveri ivi generate. L'azienda è altresì dotata di un impianto (mulino a martelli) per la produzione di sfarinati (cereali) al quale saranno asservite le emissioni E25 ed E26 derivanti rispettivamente dall'aspirazione della tramoggia di alimentazione e dall'aspirazione a servizio della coclea di trasporto del materiale macinato. La macinazione avviene in area compartimentata all'interno del magazzino rinfuse. Il materiale venduto lascia lo stabilimento principalmente alla rinfusa, a mezzo camion, che vengono caricati direttamente all'interno dei magazzini coperti mediante pala gommata. Il materiale contenuto nei silobag viene estratto mediante desilatori che riempiono direttamente i cassoni dei camion attraverso tubazioni dotate di coclee e che possono lavorare ad altezza variabile al fine di minimizzare l'altezza di caduta del materiale. L'azienda risulta altresì dotata di insaccatrice, che si presume localizzata all'interno dei capannoni, non dotata di aspirazioni. Si prende atto in tal senso delle dichiarazioni in merito alla non rilevanza delle emissioni ivi generate.

Relativamente alle attività, ai quantitativi movimentati ed alle modalità di stoccaggio, le informazioni possono essere riassunte nella seguente tabella:

Attività	Tipologia di materie prime e ausiliarie	t/anno	Modalità di stoccaggio
Materiale movimentato	Frumento tenero	15000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Frumento duro	10000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Granoturco	5000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Sorgo	3000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Orzo	800	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Seme di soia	600	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Seme di girasole	600	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Altri cereali	500	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Farine di estrazione	4000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
	Altri prodotti vegetali	1000	Silos/silo bags/sacchi/rinfusa
Tot.		40.500	

Attività	Tipologia di materie prime e ausiliarie	t/anno	Modalità di stoccaggio
Macinatura	Cereali	1000	rinfusa

Attività	Tipologia di materie prime e ausiliarie	t/anno	Modalità di stoccaggio
Essiccazione	Cereali/sfarinati	3100	Silos/silo bag/sacchi/rinfusa

Il ciclo produttivo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'autorizzato, le modifiche riguardano esclusivamente la ristrutturazione degli impianti e l'assetto emissivo.

Per quanto attiene gli impianti termici uso uffici (E9 ed E9B - nuovo), gli stessi, per impiego (termici civili) e potenzialità (rispettivamente 34 kW e 25 kW) risultano esclusi dal campo di

applicazione del Titolo I Parte V del D.Lgs 152/06. Per quanto attiene i ricambi d'aria installati sulle coperture dei magazzini 6-9 e nei locali fitofarmaci, si richiama quanto previsto dall'art.272 comma 5 del D.Lgs 152/06 in merito all'esclusione degli stessi dall'applicazione di quanto disposto dal Titolo I del medesimo decreto, purché esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed altre condizioni attinenti il microclima degli ambienti. Sarà pertanto cura dell'azienda predisporre idonei sistemi atti ad evitare la fuoriuscita di polveri e/o altri inquinanti che possano derivare dalle operazioni condotte all'interno dei sopra citati locali.

Relativamente alle emissioni diffuse generate dalla movimentazione dei prodotti e dallo stoccaggio temporaneo su piazzale l'azienda integra alcune misure di contenimento nel Piano di Gestione delle Aree Scoperte dal quale si rileva una verifica periodica dello stato di pulizia dei piazzali ed interventi di spazzamento giornalieri nei periodi di massima attività (15 giugno - 15 luglio e 15 agosto - 15 ottobre). Per quanto attiene la frequenza delle operazioni di pulizia dei piazzali nei restanti periodi dell'anno si ritiene congruo definire una frequenza minima di pulizia almeno mensile, ferme restando la verifica puntuale dello stato di sporcamento dei piazzali ed operazioni di pulizia più frequenti in caso di necessità. Si ritiene anche che, in caso di sversamenti accidentali di prodotto, gli interventi di pulizia debbano occorrere nell'immediatezza dell'evento onde ridurre al minimo gli effetti di trascinamento, frantumazione e sollevamento operati dai mezzi in movimento. Analogo ragionamento si ritiene applicabile ai tempi di apertura dei portoni di accesso ai magazzini coperti all'interno dei quali avvengono operazioni suscettibili di generare polverosità diffusa e che, pertanto, in assenza di sistemi di contenimento passivi quali (es. bandellature accessi), devono essere mantenuti chiusi, fatto salvo il tempo strettamente necessario all'ingresso/uscita dei mezzi.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E20 – ASPIRAZIONE FOSSA SCARICO CEREALI 2 – F.M.

Portata massima	16800	Nmc/h
Altezza emissione	10,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 – PULITORE ZANIN - FOSSA SCARICO 2 – F.M.

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	10,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 – ASPIRAZIONE FOSSA DI SCARICO 1 – F.M. -

Portata massima	25500	Nmc/h
Altezza minima	10,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 – PULITORE ZANIN - FOSSA SCARICO 1 – F.M.

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 – ESSICCATOIO STRAHL - 3000 FRT – C -

Portata massima	46600	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Temperatura	40	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti di emissione sopra indicati, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17%.

I limiti indicati per SOx si intendono rispettati se il combustibile utilizzato è metano,

L'impianto di combustione afferente al punto di emissione E24, di potenzialità pari a 2270 kWt, alimentato a metano, per espressa previsione normativa dell'art.273 bis comma 10, lettera a§) del Dlgs n.152/2006 e smi, risulta escluso dai medi impianti di combustione.

PUNTO DI EMISSIONE E25 – MULINO A MARTELLI - TRAMOGGIA PREPULITURA - F.M. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 – MULINO A MARTELLI - PULITURA POST MACINAZIONE - F.M. -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g discontinua

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

- 1. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**
- 2. Per il punto di emissione E24 - Essiccatoio Strahl - 3000 FRT - dai dati di targa del sistema di abbattimento installato, si può desumere la possibilità del rispetto di un limite per il parametro polveri pari a 10 mg/Nmc e per il parametro NOx pari a 100 mg/Nmc. Questo Servizio SAC si riserva pertanto di rivedere i limiti alla luce dei risultati degli autocontrolli di cui al precedente punto 1);**
- 3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- 4. Tra la messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed**

indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico

presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

13. I camini **di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
14. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire

prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- 15.** Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie, da effettuare sull'impianto termico, con frequenza almeno annuale;
- l'effettuazione e la durata delle operazioni di pulizia previste per il contenimento delle emissioni diffuse, con frequenza almeno mensile nonché le motivazioni della loro eventuale mancata effettuazione. Tale annotazione può essere effettuata sul medesimo Registro di cui al punto 15) sopra citato o su un Registro analogo, bollato e vidimato da ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.